



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail-csat: csat.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 33/CSAT del 31 gennaio 2020

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 33/CSAT (2019/2020)

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale

nella riunione tenutasi in Napoli il 27 gennaio 2020,

ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Roberto Arcella, avv. Raffaele Cangiano, Avv. Francesco Mottola, dr. Gianluca De Vincentiis.

Reclamo proposto da ASD RECALE 2002 in riferimento al C.U. n. 35 del 5 Dicembre 2019 Gara: Leonardo Surro / ASD Recale 2002 del: 30/11/2019 Campionato: Allievi regionali G.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il ricorso, visti gli atti ufficiali rileva quanto segue. La soc. ASD RECALE 2002 ricorre avverso il provvedimento del GST pubblicato sul CU 35 del 5 Dicembre 2019 col quale il GST ha inflitto a carico dei dirigenti Aceti Morio e Farina Gennarino l'inibizione dallo svolgere ogni attività fino al 30/06/2021. A motivo dell'impugnazione si deduce che i fatti si sarebbero svolti in maniera difforme (con profili di minore gravità) rispetto al contenuto del supplemento di referto. All'udienza del 7 gennaio 2020 si procedette all'audizione della parte reclamante mentre all'odierna udienza è stato ascoltato il Sig. Leonardo Surro, sottoscrittore della dichiarazione prodotta a corredo della difesa. È stato altresì ascoltato il ddg che ha confermato il contenuto del supplemento di rapporto. All'esito, è stata data lettura degli atti dell'istruttoria dibattimentale alla presenza dei difensori della reclamante, che hanno concluso per l'accoglimento del reclamo ed in subordine per la riduzione della sanzione inflitta dacché sproporzionata rispetto alla reale entità dei fatti. Il reclamo è solo parzialmente fondato. Va premesso che il referto arbitrale ed il relativo supplemento di rapporto godono di efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell'art. 61, C.G.S. (norma del Codice del 2019 che ha soppiantato l'omologa disposizione contenuta nel vecchio art. 35, comma 11) circa il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Tale norma attribuisce ai referti arbitrali un valore probatorio simile a quello riservato dall'art. 2700 c.c. agli atti pubblici. Tale efficacia probatoria si estende non solo al tempo e al luogo della gara strettamente intesi (ossia, tempo di gara e rettangolo di gioco), ma a tutti gli eventi che siano collegati alla gara stessa, atteso che l'espressione "in occasione dello svolgimento della gara" contenuta nell'art. 61, si riferisce chiaramente a tutte le circostanze che, trovando "occasione" nella gara, assumono rilevanza per l'ordinamento sportivo (Collegio di Garanzia dello Sport, 13.11.2017, n. 84). Fatta questa premessa, la CSAT ritiene che il reclamo vada senz'altro rigettato nella sua istanza principale: gli atti ufficiali della gara confermano infatti che i

comportamenti oggetto di contestazione si svolsero così come descritti nel provvedimento del GST. Non consentono, invece, di pervenire a giudizio diverso le deduzioni difensive della società reclamante se non in punto di quantificazione della sanzione, che appare effettivamente non proporzionata ai comportamenti contestati (strattonamento del ddg in assenza di lesioni refertate e minacce). **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

DELIBERA

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione inflitta a carico di Aceti Mirio e di Farina Gennarino applicando loro la sanzione dell'inibizione da qualsiasi attività sino al 5 Dicembre 2020. Conferma nel resto. Nulla per la tassa di reclamo.

Così deciso in Napoli, in data 27.01.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Componenti: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Roberto Arcella, avv. Raffaele Cangiano, Avv. Francesco Mottola, dr. Gianluca De Vincentiis.

Ricorso della società ASSOCALCIO TERZO TEMPO avverso C.U. 42 del 16.1.2020 – gara Libertas Vesuvio Ercolano/Assocalcio Terzo Tempo del 13.1.2020 – Campionato Regionale under 18.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, audita la società reclamante, vista la produzione in atti, respinge il reclamo. Ciò in quanto non sono emersi elementi sufficienti a consentire la riforma della decisione del giudice di prima istanza. Infatti, sono rimasti incontestati gli elementi integrativi delle condotte violente e antisportive rilevate dall'arbitro nel supplemento di rapporto (che, come noto, fa fede fino a prova contraria ex art. 61 CGS) e, in particolare, l'accadimento della rissa e la conseguente impossibilità per il direttore di gara di portare regolarmente a termine l'incontro. Né tantomeno sono stati dedotti elementi sufficienti a consentire la riconducibilità delle suddette condotte violente esclusivamente in capo ai calciatori della società ospitante. **P.Q.M.**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di rigettare il reclamo e per l'effetto di confermare le sanzioni adottate e pubblicate sul C.U.47 del 23.01.2020. Si dispone l'incamerarsi della tassa di reclamo. Rimette infine gli atti alla Procura Federale ai fini dell'accertamento di eventuali condotte contrarie ai principi di lealtà, probità e correttezza.

Così deciso in Napoli, in data 27.01.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Componenti: avv. Arturo Frojo (Presidente), avv. Ivan Simeone, Avv. Francesco Mottola, avv. Raffaele Cangiano; avv. Roberto Arcella, dott. Gianluca De Vincentiis.

Ricorso delle società ASD LITERNUM CALCIO - C.U.59 del 10.01.2020 – gara ASD Atletico Portici / ASD Liternum Calcio del 4.01.2020 – Campionato Provinciale di 3^a Categoria Napoli.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va rigettato. Invero, dall'istruttoria espletata nella quale è comparso in udienza su propria richiesta la reclamante Liternum Calcio, non si rilevano elementi nuovi ma solo diverse e contrarie argomentazioni rispetto al referto di gara. In particolare si ritiene che il referto sia redatto in modo chiaro, preciso e non contraddittorio tale da poter assumere la qualifica di fonte di fede privilegiata così come disposto dall'art. 61 CGS. In riferimento alle sanzioni adottate dal GST, sono da considerarsi eque e proporzionate ai fatti accertati dal DDG e pertanto non passibili di riforma. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale.**

DELIBERA

di rigettare il reclamo e confermare in toto della decisione del G.S.T., di addebitare la tassa.

Così deciso in Napoli, in data 27.01.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Componenti: avv. Arturo Frojo (Presidente), avv. Ivan Simeone, Avv. Francesco Mottola, avv. Raffaele Cangiano; avv. Roberto Arcella, dott. Gianluca De Vincentiis.

Ricorso delle società ASD ROCCA SAN FELICE - C.U.18 del 16.01.2020 – gara ASD Rocca San Felice / ASD Atletico Castelfranci del 14.12.2019 – Campionato Regionale di Prima Categoria Girone C.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va accolto. Invero, sentito il legale costituito dalla società Rocca S. Felice che si riportava integralmente al reclamo depositato si ritiene nel merito che le doglianze esposte in esso possono trovare accoglimento. Infatti dalla lettura dell'art.61 delle N.O.I.F., che si ritiene essere stato violato dalla reclamante, in quanto avrebbe schierato come titolari nella gara de quo il calciatore Romano Domenico che compare in distinta con la maglia n. 4 e nella posizione numerologica al n. 15, in luogo del calciatore Suwaneh Sambou con maglia numero 15 e nella posizione numerologica in distinta al n. 3, che tale scelta della società reclamante, non ha in alcun modo danneggiato la società avversaria Atletico Castelfranci, poiché non sussiste alcun obbligo stabilito dalle norme federali ed in particolare dall'art. 61 NOIF, che i primi undici calciatori indicati in distinta devono essere necessariamente i titolari che scendono dal primo minuto sul tdg per lo svolgimento della gara. La decisione presa dal primo giudice sulla ripetizione della gara va annullata in quanto ciò che viene erroneamente definito una variazione della distinta non comunicata al Ddg e non registrata in distinta, non trova riscontro in alcuna norma poiché non costituisce causa di irregolarità per lo svolgimento della gara.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, P.Q.M.

DELIBERA

si annulla la decisione del primo giudice in ordine al provvedimento di cui al C.U. n.18/GST del 16.1.2020, e pertanto conferma il risultato della gara di 2-1 conseguito sul campo a favore della società Rocca San Felice; di restituire la tassa versata.

Così deciso in Napoli, in data 27.01.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 31 gennaio 2020.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**